



PROVINCIA DI GORIZIA

Corso Italia, 55 Tel. 0481/3851 - Fax 0481/530297 - Cct. Fisc. e P. IVA 00123060311 Casella post. n. 142

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Prot. 07406/03

Gorizia, li 14 LUG 2003

Enesa Italia s.r.l. C.le di Monfalcone			
1376	6580		
14 LUG 2003			
CC	X	SC	SC
CSE			
CSIA	CLB	MEC	PRO

Spett.le
ENDESA ITALIA spa
Centrale termoelettrica
Via Timavo n. 45
34074 Monfalcone GO

Oggetto:
*centrale termoelettrica ENDESA ITALIA spa di Monfalcone -
co-combustione di carbone con proteine animali -
PROCEDURA SEMPLIFICATA - COMUNICAZIONE -
- d.lgs. 22/1997, art. 33 -- O. M. Sanità 30.03.2001, art. 2..
ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE.*

Preso atto della "comunicazione", procedura semplificata di cui agli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 22/1997, pervenuta da ENDESA ITALIA srl, impianto termoelettrico di Monfalcone, prot. 0724 dd. 10.06.2003;

Preso atto che la "comunicazione" è stata inviata anche all'Azienda Servizi Sanitari n. 2 "Isontina";

Precisato che Enesa Italia spa nell'impianto termoelettrico di Monfalcone intende attivare operazioni di recupero energetico (R1) nei gruppi 1 e 2, in procedura semplificata, mediante co-combustione di carbone e materiali e prodotti derivanti dall'emergenza BSE;

Vista la legge 9 marzo 2001, n. 49, << Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina >>;

Vista l'ordinanza 30 marzo 2001 "Misure sanitarie ed ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio" emanata dal Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Ambiente ed il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

Visto in particolare l'art. 2 << Recupero energetico in procedura semplificata >> della Ordinanza 30 marzo 2001 del Ministro della Sanità;

Visto l'Allegato 1 << Norme tecniche per il recupero energetico dei prodotti derivati dalla trasformazione di materiale specifico a rischio, di materiali ad alto e basso rischio >> della Ordinanza 30 marzo 2001 del Ministro della Sanità;

Visto l'Allegato 2 << Misure per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti >> della Ordinanza 30 marzo 2001 del Ministro della Sanità;

Considerato che in precedenza ENDESA ITALIA spa è stata autorizzata con decreto provinciale 5936 dd. 26.02.2003 (e prima ancora con decreto provinciale prot. 21491 dd. 24.09.2001, con prot. 12443 dd. 22.05.2002 e con decreto provinciale prot. 25281 dd. 20.11.2002) ad effettuare le medesime attività di recupero energetico mediante co-combustione di carbone con proteine animali;

Considerato che nella "comunicazione" prot. 0724 dd. 10.06.2003 Endesa Italia spa ha ripreso e fatte proprie le prescrizioni e le raccomandazioni già contenute nei precedenti decreti autorizzativi, come puntualmente suggerite a suo tempo dagli organi tecnici di A.R.P.A. FVG e di A.S.S. n. 2 "Isontina";

per quanto sopra riportato,

accertato il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni operative,

si informa che la ditta ENDESA ITALIA spa è stata iscritta al n. 103 del Registro delle Imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti.

Si ricorda, peraltro, che le attività di recupero energetico mediante co-combustione di carbone con materiali e prodotti derivanti dall'emergenza BSE dovranno necessariamente iniziare una volta trascorsi trenta (30) giorni dalla data di presentazione agli uffici provinciali della citata "comunicazione".

Distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Flajjo Gabrielcig

